

Protocollo Generale N.	Entrata		
	Uscita	1091/2020	
Data di Arrivo Data di Partenza 13/03/2020			
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	Data Reg.
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alle

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec ordini
Ai	Presidenti di Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec federazioni
e p. c. Alle	Agenzie Formative
Pec_mail	Indirizzi pec Agenzie
e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
E_mail	Loro indirizzi mail

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	11	2020	MC	MC
Oggetto:	DPCM 8-9 e 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n.59 del 8-3-2020) (GU n.62 del 9-3-2020) (GU n.64 del 11-3-2020) Direttiva 2/2020 Ministero della Pubblica Amministrazione. Disposizioni COVID 19- Seconda Informativa.					

Gentili colleghi/Egregi colleghi,

Sulla Gazzette ufficiali n. 59 dell'8 marzo, n. 62 del 9 marzo u.s. e n. 64 dell'11 marzo u.s. sono stati pubblicati i **Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** recanti **"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"**. I decreti definiscono misure progressivamente più restrittive sull'intero territorio nazionale per il contenimento e la gestione della emergenza epidemiologica da COVID -19.

Si riportano le disposizioni in vigore e di particolare rilievo per le strutture ordinistiche e per i professionisti che possono essere sintetizzate come di seguito:

1) Sospensione attività che determinano assembramento di persone

In funzione dell'Art 2 del DPCM del 8 marzo al comma b) **"Sono sospese tutte le manifestazioni gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato"**

e dell'Art. 1 del DPCM del 9 marzo al comma 2. **"Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"**

Si ribadisce la sospensione, fino al 3 aprile e su tutto il territorio nazionale, di tutte le attività formative in situ, programmate dagli ordini, dalle federazioni e dalle agenzie formative; la sospensione di tutte le ulteriori forme di assembramento di persone (riunioni in situ quali consigli dell'ordine, assemblee, commissioni, gruppi di lavoro).



2) Disposizioni organizzative per il lavoro agile per le amministrazioni pubbliche

In funzione

- dell'art 1 del DPCM del 8 marzo al comma e) *si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)*
- dell'art 2 del DPCM del 8 marzo al comma r) *la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;*
- dell'art 2 del DPCM del 8 marzo al comma s) *qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;*
- dell'art 3 del DPCM 8 marzo 2020 al comma c) *si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari*
- della direttiva n° 2 del Ministero della Amministrazione Pubblica definisce che *"in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemporare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.*
- *Le amministrazioni, considerato che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.*

Pertanto le strutture ordinistiche fino al 3 aprile e su tutto il territorio nazionale, dovranno ricorrere alla modalità di lavoro agile per i rapporti di lavoro subordinati, e dovranno favorire le possibilità di assenza dal lavoro per ferie e/o congedo ordinario e a limitare le proprie attività a quelle indifferibili e inderogabili per garantire la limitazione degli spostamenti delle persone ai casi strettamente necessari.

3) Attività professionali e disposizioni organizzative

Il DPCM 11 marzo 2020 ha disposto fino al 25 marzo e su tutto il territorio nazionale la chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle elencate negli allegati 1 e 2 dello stesso decreto.

In funzione dell'**art 1 del DPCM 11 marzo 2020 al comma 4** *"restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi"*

In funzione dell'art 1 del DPCM 11 marzo 2020 comma 7) *In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:*

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Gli studi professionali possono continuare a fornire i loro servizi con l'invito ad attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, incentivando ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti ed altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

Si raccomanda di assumere i protocolli di sicurezza anti-contagio con il rispetto della distanza di un metro come principale misura di contenimento e, in alternativa, l'adozione di strumenti di protezione individuale (mascherine).

In relazione alla evoluzione della epidemiologia ed in funzione delle direttive del Ministero della Salute e del Governo, seguiranno gli opportuni aggiornamenti.

Infine per la gravità della situazione ci appelliamo al vostro senso di responsabilità istituzionale e civile affinché le disposizioni riportate, indispensabili per il contenimento dell'epidemia vengano rispettate.

Si invita, pertanto, ad una diffusione della seguente circolare a tutti gli iscritti.

Distinti saluti.

F.to la Vicepresidente
Marcella Cipriani, Dottore Agronomo

F.to la Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale



Allegati

Allegato 1 DPCM 8 marzo 2020

Allegato 2 DPCM 9 marzo 2020

Allegato 3 DPCM 11 marzo 2020 Direttiva 2/2020 Ministero Amministrazione pubblica

Direttiva 2/2020 Ministero Amministrazione pubblica